

SIGLATO L'ACCORDO DI TRASPARENZA FISCALE- 25 FEBBRAIO 2016 ORE 06:00

UE-Monaco: scambio informazioni dal 2018

Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

Il Principato di Monaco e l'Unione Europea hanno posto fine al segreto bancario, siglando il Protocollo che modifica l'Accordo sulla fiscalità del risparmio sottoscritto nel 2005. Il nuovo accordo prevede che il Principato di Monaco e l'UE si scambieranno in modo automatico informazioni in materia fiscale. I primi scambi di dati avverranno dal 2018, le informazioni saranno raccolte a partire dal 1° gennaio 2017. In particolare, gli Stati membri UE saranno in grado di ricevere nominativo, indirizzo, tax identification numbers e data di nascita dei propri cittadini residenti, che detengono uno o più conti presso istituti finanziari nel Principato di Monaco, così come ogni altra informazione finanziaria, inclusi i saldi dei conti.

Per effetto della parafatura dell'accordo sulla trasparenza fiscale con l'Unione europea, il **Principato di Monaco** si avvia a compiere un importante, significativo passo sul versante della cooperazione internazionale ai fini della lotta all'evasione fiscale.

Secondo l'Accordo, parafato in data 22 febbraio 2016 e non ancora sottoscritto, il Principato di Monaco e l'Unione europea si obbligano **reciprocamente** a scambiare **automaticamente** le informazioni finanziarie relative ai loro residenti, **a partire dal 2018**. Le informazioni suindicate potranno essere raccolte dalle autorità competenti delle Parti contraenti già a partire dal primo gennaio 2017.

L'Accordo dovrebbe essere **ufficialmente sottoscritto prima dell'estate del 2016**, una volta che il Consiglio dell'UE avrà formalmente approvato la proposta della Commissione europea.

Leggi anche [Trasparenza fiscale: accordo anti-evasione UE-Monaco](#)

Nel riconoscere l'impegno del Principato di Monaco per una più effettiva lotta all'evasione fiscale internazionale, **Pierre Moscovici**, Commissario per gli Affari economici e fiscali, ha sottolineato come l'Accordo di recente siglato segna l'inizio di una nuova era nei rapporti tra il Principato di Monaco e l'Unione europea. L'obiettivo comune è quello di contrastare la frode fiscale a beneficio dei contribuenti onesti. L'intesa "is a step forward in achieving our aim in an efficient and fair manner".

Della stessa opinione si è dimostrato il Ministro dell'Economia e delle Finanze monegasco, Jean Castellini, il quale ha precisato come la parafatura dell'Accordo con l'Unione europea costituisce un ulteriore esempio della politica attuata dal Principato ai fini della lotta all'evasione e all'elusione fiscale "as part of its commitment to conclude agreements which respect international standards developed by both the European Union and the OECD Global Forum, in terms of the exchange of information".

Per effetto dell'intesa, gli Stati membri dell'UE saranno in grado di ricevere, a prescindere da una previa, specifica richiesta, nominativo, indirizzo, tax identification numbers e data di nascita dei propri cittadini residenti, i quali detengono uno o più conti presso istituti finanziari nel Principato di Monaco, così come ogni altra informazione finanziaria, inclusi i saldi dei conti.

La procedura di scambio automatico di informazioni è in linea con quella prevista e approvata dall'OCSE e dalla comunità internazionale nel contesto dello Standard globale per lo scambio

automatico delle informazioni finanziarie. L'attuazione delle suindicate norme consentirà alle autorità competenti, da un lato, di combattere più efficacemente le frodi fiscali, dall'altro, di disporre di un framework normativo dagli effetti deterrenti nei confronti di chiunque sia animato dall'intenzione di "nascondere" i propri redditi all'estero.

Gli accordi già sottoscritti: Svizzera, San Marino, Liechtenstein e Andorra

Gli Accordi tra l'UE e gli Stati extra-UE sono di assoluto rilievo ai fini del contrasto all'evasione e alla frode fiscale internazionale. È in quest'ottica che sono stati avviati i negoziati, oltre che con il Principato di Monaco, anche con Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino. L'Accordo tra la **Svizzera** e l'UE è stato sottoscritto il 27 maggio 2015; quello con **San Marino** è stato sottoscritto in data 8 dicembre 2015, mentre quelli con **Liechtenstein** e **Andorra** sono stati firmati, rispettivamente, il 28 ottobre 2015 e il 12 febbraio 2016.

Leggi anche:

- [Firmato l'accordo Svizzera-UE: cade il segreto bancario](#)
- [Anche per il Liechtenstein si avvicina la fine del segreto bancario](#)
- [Accordo UE-San Marino: fine del segreto bancario](#)
- [Trasparenza fiscale: accordo anti-evasione tra UE e Andorra](#)

Tutti gli Accordi presentano un **contenuto analogo**, in quanto basato sulle disposizioni dello Standard globale sullo scambio automatico delle informazioni dell'OCSE.

Elementi caratterizzati gli Accordi sottoscritti dall'UE con i Paesi terzi europei sono:

- il **reciproco scambio automatico** di informazioni secondo lo Standard globale dell'OCSE. Quest'ultimo è stato "ripreso" senza sostanziali deroghe dagli Accordi con l'UE;
- lo **scambio di informazioni su richiesta** secondo lo Standard dell'OCSE vigente, conformemente all'art. 26 del Modello di Convenzione dell'OCSE contro le doppie imposizioni.

Gli Accordi prevedono altresì una **procedura semplificata** per l'effettuazione di future eventuali "rielaborazioni" dello Standard globale di scambio delle informazioni, in conformità, altresì, con il diritto interno.

Le intese consentono l'applicazione di un framework sullo scambio automatico di informazioni uniforme, nei confronti di tutte le giurisdizioni partner. In aggiunta, è stato possibile convenire, in merito alla protezione dei dati, su una regolamentazione in conformità non solo con lo Standard globale ma anche con le disposizioni in materia di protezione dei dati vigenti nei Paesi interessati.

Anche per quanto concerne lo scambio di informazioni su richiesta è stato convenuto di adottare i principi in vigore a livello internazionale. Le informazioni trasmesse automaticamente potrebbero fungere da base per ulteriori richieste di chiarimenti da parte delle autorità fiscali degli Stati coinvolti. In questo senso, lo scambio automatico di informazioni e lo scambio di informazioni su richiesta devono essere intesi come strumenti complementari.

Le informazioni che devono essere scambiate automaticamente possono essere distinte in **tre categorie**:

- le informazioni concernenti l'**identificazione**.

Servono per l'identificazione del titolare del conto o delle persone che esercitano il controllo da parte della giurisdizione che riceve le informazioni. Per quanto concerne le **persone fisiche** le informazioni includono il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri

d'identificazione fiscale (NIF), la data di nascita ed eventualmente il luogo di nascita. Nel caso di "entità", le informazioni includono il nominativo, l'indirizzo e il NIF.

- le informazioni concernenti il **conto**.

Servono ad identificare il conto e l'istituzione finanziaria presso la quale il conto è detenuto. Vengono scambiati il numero di conto, il nominativo e l'eventuale numero d'identificazione dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione

- le **informazioni finanziarie**.

Le informazioni finanziarie da comunicare dipendono dal tipo di conto. Si distingue tra **conto di custodia, di deposito e altri conti** non ulteriormente specificati secondo lo standard di comunicazione delle informazioni.

Sono oggetto di comunicazione gli interessi, i dividendi, i saldi dei conti, i redditi da determinati prodotti assicurativi, i ricavi dalle vendite di patrimoni finanziari e altri redditi provenienti dai patrimoni detenuti sul conto o i pagamenti effettuati in relazione al conto. Se il conto viene chiuso nel corso dell'anno, in luogo del saldo ne viene comunicata la chiusura.

L'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione fiscale della giurisdizione che fornisce le informazioni.